JUS CIVILE

MARIO TRIMARCHI

Professore ordinario di diritto civile – Università di Messina

DIRITTO ALL'IDENTITÀ E COGNOME DELLA FAMIGLIA

Sommario: 1.- Identità personale e doppio cognome. 2.- Il cognome del figlio legittimo o "nato nel matrimonio"- 3.- Segue. Le proposte di riforma della materia. 4.- Il cognome del figlio naturale o "nato fuori del matrimonio". Conclusioni

1.- La materia del cognome propone vari profili di interesse, potendo concernere i diversi ruoli che una persona riveste in ambito familiare e così quello di coniuge, e poi anche quello di coniuge separato o divorziato, o quello di figlio e quindi quello di figlio legittimo o di figlio naturale e ancora di figlio legittimato e di figlio adottivo. Avuto poi riguardo alla sempre più diffusa dimensione internazionale dei rapporti giuridici familiari, ulteriori questioni possono porsi quando il nucleo familiare, costituito da cittadini italiani, risieda al momento della nascita del figlio in un Paese dove vigono regole diverse da quelle italiane in tema di cognome e comunque quando il figlio venga registrato all'estero nel rispetto delle regole vigenti nel luogo di nascita[1].

Prescindendo, però, adesso, dalla varietà e dalle specificità delle ipotesi che possono presentarsi, va da subito rilevato che in generale il cognome non va concepito esclusivamente come semplice e neutro elemento identificativo di un dato essere vivente[2], quanto piuttosto quale

[1] Negli ultimi anni ipotesi di questo tipo si sono notevolmente diffuse, cosicchè si sono poste all'attenzione delle Corti numerose delicate e particolari questioni, la principale delle quali è costituita dal cognome da attribuire in Italia al figlio di genitori di cittadinanza italiana, residenti all'estero, che hanno registrato nel paese del luogo di nascita il figlio attribuendogli il doppio cognome, di derivazione paterna e materna. L'Ufficiale dello stato civile, infatti, al momento della trascrizione dell'atto di nascita, di regola assume che il figlio possa acquisire il solo patronimico. Da ultimo, sul tema, v. App. Palermo 14 novembre 2008, in *Corr. giur*., 2009, 495 s. che, disponendo la rettificazione dell'atto di nascita, ha consentito a che il minore continuasse ad avere il doppio cognome. L'ordinanza si fonda sulla nota pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande sezione, 14 ottobre 2008, C-353/06, che - pur ribadendo nella materia del cognome la competenza dei diritti nazionali - nel caso *Grunkin* ha stabilito che il principio di libertà di circolazione implica l'obbligo per le autorità di uno Stato membro di riconoscere il cognome di un figlio così come esso è stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio - che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato - è nato e risiede sin dalla nascita. Su questi temi v. G. Autorino Stanzione, *Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa*, in *Corr. giur*., 2009, 496 ss.; R. Conti, *Il diritto comunitario ed il doppio cognome: un primato in espansione*, in *Corr. giur*., 2009, 508 ss; A. Ciervo, *Dal cognome patriarcale al cognome "pariarcale"? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di doppio cognome del minore*, in *Riv. crit. dir. priv*., 2009, 153 ss., il quale critica la sentenza *Grunkin* in quanto sembra subordinare la garanzia di diritti fondamentali al principio di libertà di circolazione delle persone.

[2] Alla stregua di un numero, come si dà ad esempio per il codice fiscale o per la matricola universitaria o per quella militare.

momento caratterizzante in ambito sociale il singolo individuo e deve quindi essere considerato nell'alveo della tutela dei valori fondamentali della persona ed in specie nella prospettiva della protezione della sua identità.

Ora, come è noto, il diritto all'identità personale si traduce in primo luogo nel diritto di cui gode ciascun soggetto, anche collettivo, a che venga riconosciuta o comunque non distorta la sua immagine ideale e cioè quell'insieme di convinzioni politiche, filosofiche, etiche, morali e religiose che lo caratterizzano e che integrano il suo patrimonio culturale così come manifestato nella società in cui vive ed opera.

L'identità si configura, quindi, in termini molto più ampi e complessi del nome della persona, che costituisce a sua volta quel peculiare strumento, formato da più vocaboli articolati nel prenome e nel cognome, che consente di ricollegare e riconoscere ad un dato essere vivente quale sua propria una data immagine, sia fisica, sia ideale.

Di identità personale, quale diritto tutelato a livello di fonti primarie interne ed europee, si discorre anche con riferimento agli enti collettivi o, se si vuole, alle formazioni sociali, che possono caratterizzarsi per determinati valori che testimoniano o di cui si fanno promotrici nella società. Quando, però, si focalizza l'analisi sulla famiglia, va ribadito che la sua identità e, per quanto rileva in questa sede, il suo nome (cognome), a differenza che in altri casi[3], non costituiscono entità diverse o distinte da quelli dei suoi componenti. In realtà il cognome della famiglia non è altro che il cognome comune dei suoi singoli componenti ed il relativo diritto non può essere altro se non il diritto di ciascun familiare a vedersi riconosciuto un dato cognome, lo stesso degli altri familiari, quello che testimonia il legame di ciascuno con gli altri.

L'indicazione va peraltro sviluppata con soluzioni ed in prospettive diverse a seconda che si consideri la posizione dei coniugi oppure quella dei figli, essendo evidente che nel primo caso ciascuno di essi ha già un cognome, mentre nel secondo si tratta proprio di attribuirlo sin dalla nascita.

Su un piano meramente di principio, per quanto riguarda i coniugi, nulla osterebbe a che entrambi, al momento del matrimonio, acquisiscano un cognome che attesti la formazione di una famiglia e quindi un cognome uguale, necessariamente costituito per ciascuno di essi dal proprio cognome originario al quale aggiungere quello dell'altro coniuge. Si tratterebbe, in altri termini, di estendere anche al marito, in attuazione del principio della parità di trattamento, la regola già prevista dall'art. 143-*bis* del codice civile secondo la quale la moglie aggiunge al proprio cognome quello del coniuge. Una siffatta soluzione, l'unica astrattamente idonea a testimoniare sul piano del cognome il legame che si instaura tra i coniugi nonché ad assicurare la ricorrenza di un cognome uguale per tutti i componenti il nucleo familiare (genitori e figli), si appalesa, pe-

[3]Nella massima parte dei fenomeni o enti collettivi, ricorrendo un nuovo soggetto giuridico, distinto dalle singole persone fisiche che lo compongono, il suo nome e la sua stessa identità possono ben considerarsi in modo autonomo rispetto a quelli dei suoi componenti: e così, ad esempio, l'identità di un determinato ente *no profit* di volontariato rimane in linea di principio distinta da quella dei singoli volontari.

raltro, pur sempre sotto il profilo della tutela dell'identità personale, in possibile contrasto con l'interesse che ciascun coniuge ha (o potrebbe avere) a conservare in via esclusiva, anche dopo il matrimonio, il proprio originario cognome[4]. Né va, al riguardo, sottaciuto come in ambito sociale si sia ormai progressivamente diffuso il convincimento secondo il quale l'identità della persona coniugata viene essenzialmente colta attraverso l'utilizzo del suo cognome di nascita[5].

Sicuramente più interessante e comunque maggiormente al centro del dibattito e all'attenzione dello stesso legislatore è, piuttosto, la questione del cognome dei figli, tema quindi che sarà sviluppato nel prosieguo di questa indagine.

Ora, l'appartenenza ad una data famiglia (legittima o naturale che sia) implica l'attribuzione al figlio di un cognome che testimoni tale condizione e cioè la sua discendenza da una determinata coppia.

Al riguardo può rilevarsi che tra i dati caratterizzanti l'identità della persona, accanto a molti altri aventi diversa natura, origine e formazione, rientrano sicuramente quelli concernenti il rapporto genitoriale: l'identità, in altri termini, è caratterizzata anche dal legame (di sangue o affettivo/di accoglienza) che la persona presenta con una coppia. Ciascuno ha il diritto che tale discendenza sia affermata, riconosciuta e garantita. Il nome (il cognome), allora, quale estrinsecazione sociale e formale dell'identità, quale strumento idoneo non solo a identificare una data persona ma anche a ricollegare ad essa una determinata identità, deve essere indicato o attribuito tenendo conto del fatto che la persona discende da una determinata coppia, da determinati genitori. Cosicchè si può ben affermare che ogni essere vivente ha diritto non ad un qualsiasi cognome, ma a quel cognome che testimoni il legame con i suoi genitori, con entrambi i genitori o, se si vuole, con ciascuno di essi. Ed al tempo stesso, e conseguentemente, che ciascuno dei genitori ha diritto a che il cognome del figlio testimoni tale legame[6].

L'affermata connessione tra i dati concernenti la discendenza della persona e quindi il rapporto di filiazione quali elementi caratterizzanti la sua identità personale e il cognome della stessa persona, implica e comporta che quest'ultimo necessariamente risulti dalla fusione dei cognomi dei genitori.

Il doppio cognome del figlio, tratto in parte da quello del padre in parte da quello della madre, rappresenta, in altri termini, l'unica soluzione rispettosa dei valori primari e dei principi

---

[4] Si tratterebbe, inoltre, di una soluzione anche praticamente difficile da realizzare una volta che tutti sin dalla nascita avessero acquisito un doppio cognome, in quanto si tratterebbe di sostituire parte del proprio cognome con parte del cognome del coniuge.

[5] Ed infatti i progetti di riforma del cognome pendenti in Parlamento prevedono in linea di principio per i coniugi la modifica dell'art. 143- *bis* nel senso che ciascuno conserverebbe il proprio cognome.

[6] L. Lenti, *L'identità del minorenne*, in *L'identità nell'orizzonte del diritto privato*, in *Nuova giur. civ. comm*., 2007, 4, suppl., afferma che «il nome…rappresenta …in modo simbolico la sua identità personale in senso *intellettuale morale e sociale*» (77) e che «la funzione prioritaria del cognome è quella di simbolo della personalità sociale dell'*individuo*» (78). Sul tema v. anche A. O. Cozzi, *I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare*, in *Nuova giur.civ. comm*., 2010, II, 451.

dell'ordinamento. E così, in primo luogo, del diritto fondamentale della persona alla tutela della sua identità personale sotto il profilo della discendenza (biologica o affettiva); ma, al tempo stesso, dei valori, costituzionalmente tutelati, dell'unità familiare e dell'eguaglianza dei componenti il nucleo familiare. Dell'unità in quanto lega anche formalmente il figlio a entrambi i genitori, testimoniando la presenza di una famiglia costituita da una coppia e dai discendenti; dell'uguaglianza perché garantisce la parità di trattamento tra i genitori[7].

Si conferma, allora, che l'unità della famiglia si realizza e si completa nell'eguaglianza dei suoi componenti e che non hanno alcun fondamento quelle impostazioni che in tema di cognome giustificano disparità di trattamento tra i genitori , e cioè l'assunzione in capo ai figli del solo patronimico, in funzione di una pretesa unità familiare[8].

Nell'ottica rinnovata o riformata della filiazione quale istituto unitario, che prescinda, nella misura maggiore possibile, dall'essere i figli nati dentro o fuori del matrimonio, il doppio cognome del figlio esalta e formalizza il rapporto di genitorialità e rappresenta la soluzione obbligata verso la quale indirizzarsi, fatta già peraltro propria dalla maggior parte dei paesi europei e conforme alle indicazioni della giurisprudenza interna e europea.

2.- Pur in presenza di questo organico quadro di principi e valori, in Italia, come è ben noto, in materia di cognome dei figli, vigono regole di segno decisamente opposto.

Avviando l'esame dal problema del cognome del figlio legittimo - e non dopo aver avvertito che ci si limiterà, trattandosi di tematiche ormai risalenti e ampiamente trattate in dottrina[9], ad esaminarle essenzialmente in una prospettiva critico-valutativa, senza citare singoli episodi legislativi o giurisprudenziali -, si può ricordare che nel nostro ordinamento ricorre quella particolare situazione della vigenza della regola della attribuzione ai figli legittimi esclusivamente del cognome paterno pur in mancanza di una disposizione legislativa che espressamente la preveda. Eppure si tratta senza alcun dubbio di una norma operativa, osservata e fatta rispettare dalle isti-

---

[7] Cfr. G. Autorino Stanzione, *cit*., 504 ss.; L. Lenti, *cit*., 77 ss. il quale rileva che la regola vigente, di radicale prevalenza del cognome paterno, appare in contrasto col diritto del figlio alla bigenitorialità; M. Sesta, *Uso indebito del cognome maritale da parte della donna divorziata e lesione dell'"identità familiare*", in *Riv. dir. priv*. 2011, specie 149 s..

[8] Come, ad esempio, F. De Scrilli, *Il cognome dei figli*, in *Tratt. dir. fam*. diretto da P. Zatti, II, *Filiazione*, (a cura di) G. Collura, L. Lenti e M. Mantovani, Milano, 2002, 478 s. secondo cui la correzione della regola di attribuzione del solo patronimico comporterebbe, anche ai danni della formale unità della famiglia, pregiudizi maggiori di quelli derivanti dal suo mantenimento.

[9] Per tutti, v. A. De Cupis, *I diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ. comm*. diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, IV, Milano, 1982, 463 ss.; U. Breccia, *Delle persone fisiche. Sub art. 6*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, (a cura di) F.Galgano, Bologna-Roma, 1988, 401 ss..

Per un'ampia ed aggiornata ricostruzione della materia v. G. Grisi, *L'aporia della norma che impone il patronimico*, in *Europa dir. priv*., 2010, 649 ss.; cfr., altresì, R. M. Bova, *Il cognome del figlio legittimo con doppia cittadinanza*: *confronto tra l'ordinamento interno, il diritto sovranazionale e le legislazioni degli stati europei*, in *Fam. dir*., 2010, 1044 ss..

tuzioni preposte. Ci si è allora interrogati in ordine alla natura di questa disposizione. Potrebbe trattarsi di una norma di tipo consuetudinario, fondata sulla risalente tradizione della trasmissione del patronimico; al riguardo va però rilevato che una consuetudine che lede, nei termini in precedenza evidenziati, il diritto all'identità personale e che si pone in contrasto col principio di eguaglianza tra coniugi/genitori e con lo stesso valore dell'unità familiare, non può integrare una norma giuridica ed avere forza vincolante[10]. Si è allora affermato che ricorrerebbe una norma cosiddetta di sistema, o si potrebbe forse meglio ritenere, una norma implicita o presupposta, nel senso che pur non essendo testualmente prevista, è dato ricavarla da vari indici normativi e comunque dall'insieme delle previsioni che si occupano del cognome dei figli; e però sul punto si può notare che il riferimento al sistema per fondare la regola in questione appariva convincente solo quando o fino a quando il suo ambito, come avveniva sino a qualche decennio fa, era costituito o rappresentato dall'ordinamento nazionale, mentre appare decisamente datato e superato nel tempo odierno del pluricentrismo normativo e della tutela multilivello dei diritti, dove lo sforzo sistematico del giurista deve necessariamente essere quello di ricercare e collocare le regole quantomeno nello spazio giuridico europeo, dove è invece praticamente impossibile enucleare la regola della trasmissione del cognome paterno, stante le indicazioni provenienti dalla maggior parte degli altri ordinamenti nazionali[11] e dalla stessa Unione europea[12].

In materia in Italia risulta quindi vigente una regola del tutto peculiare, avente - direi - una dimensione regionale, assolutamente specifica se non eccezionale e comunque alquanto abnorme e certamente non rappresentativa o attuativa di valori fondamentali, né conforme ai principi dell'ordinamento.

In presenza di questo assetto normativo, da tempo, come è noto, si sono susseguiti i tentativi per superarlo.

Cercando, ora, di ripercorrere la vicenda nei termini essenziali[13], va ricordato come dapprima, essenzialmente a partire dagli anni ottanta, si è fatto, in materia, riferimento alle disposizioni costituzionali ed è stata posta la relativa questione di legittimità. Dopo alcune pronunce interlocutorie, solo nel 2006 la Corte costituzionale ha però riconosciuto l'attuale sistema di attribuzione del cognome non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituziona-

---

[10] G. Grisi, *cit*., 666 ss., 679.

[11] Cfr. G. Autorino Stanzione, *cit*., 499 ss.. Per l'ordinamento spagnolo, in particolare, v. M. P. Sánchez González, *Régimen Jurídico de los apellidos en Derecho español y su incidencia sobre el principio de no discriminación por razón de sexo*, in *Rev. Gen. Der*., 1998, n. 646-647, 8855 ss..

[12] G. Grisi, *cit*., 678 s. rileva opportunamente che «l'idea di una norma di sistema in conflitto col sistema è un *nonsense*» e che quindi tale norma di sistema non esiste.

[13] Per una ricostruzione dei passaggi essenziali della vicenda v. S. Filippi, *Il cognome della madre al figlio legittimo*: *siamo alla svolta?*, in *Fam. pers. suc*., 2009, 428 ss.. Cfr., altresì, L. Mormile, *Trasmissione del cognome paterno: la "tradizione" al vaglio della giurisprudenza, fra funzione certificativa del nome, diritto all'identità personale e valutazione di compatibilità con il diritto comunitario*, in *Europa dir. priv*., 2005, 829 ss.

le dell'eguaglianza tra uomo e donna. Ciononostante non è intervenuta, assumendo che un eventuale accoglimento avrebbe creato un vuoto normativo o addirittura comportato scelte operative in una materia, quella del cognome, suscettibile di varie soluzioni e quindi riservata alla discrezionali valutazioni del legislatore. Al riguardo sembra però di poter notare che proprio una pronuncia di illegittimità costituzionale sarebbe stata di forte stimolo per il legislatore a disciplinare la materia. Piuttosto, sotto altro profilo, va rilevato che l'intervento della Consulta si presentava alquanto problematico mancando proprio la disposizione legislativa da dichiarare contraria a Costituzione, tale non essendo certo una regola consuetudinaria, mentre meno dubbi ci sarebbero stati ove si fosse optato per l'idea che trattasi di una norma implicita o cosiddetta di sistema.

Negli ultimi anni, rivelatosi infruttuoso il mero riferimento al dettato costituzionale, si è allora prospettato, in linea con le più recenti evoluzioni dell'ordinamento privatistico, il ricorso sia a dati normativi di matrice europea, e cioè alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai Trattati europei e specificamente alla Carta europea dei diritti fondamentali della persona, entrata a tutti gli effetti in vigore a dicembre del 2009, sia a regole proprie del diritto convenzionale internazionale, nella specie alla Convenzione di New York del 1979, ratificata dall'Italia nel 1985.

Invero, sul piano sostanziale, le fonti europee e internazionali, per quanto riguarda la materia del cognome, non consentono di individuare regole o principi diversi o più pregnanti di quelli contenuti nella nostra Costituzione, e così, ad esempio, confermano la piena tutela del diritto all'identità quale diritto fondamentale della persona e il principio della parità di trattamento tra generi diversi. Il loro richiamo è però servito per rafforzare le argomentazioni idonee a superare la regola vigente della trasmissione del patronimico[14], e quindi per riprospettare, alla luce del riposizionamento delle fonti operato in questi ultimi anni dalla Corte costituzionale, la relativa questione di legittimità costituzionale. Posto, infatti, che dopo le famose sentenze del 2007, la CEDU ed in genere le convenzioni internazionali, purché non contrastanti con la Costituzione, possono integrare parametri interposti ai fini del controllo di costituzionalità di una norma interna, la Consulta, chiamata a pronunciarsi, potrebbe intervenire fondando una pronuncia di accoglimento su tali nuove basi normative. Ad identiche conclusioni la Corte Costituzionale potrebbe pervenire facendo direttamente riferimento, come parametro interposto, a disposizioni contenute nella Carta di Nizza, quale diritto europeo prevalente su quello interno. Sinora, però, la questione non è pervenuta all'attenzione del giudice delle leggi, cosicché si può solo al riguardo formulare l'auspicio, ricorrendo ormai pienamente le condizioni richieste, che la Corte costituzionale trovi il modo (e forse il coraggio) per indurre il legislatore a provvedere rapidamente, adeguando la nostra legislazione in materia a quella degli altri paesi europei.

---

[14] V. Cass.civ., ord. 22 settembre 2008, n. 23934, in *Nuova giur. civ. comm*., 2009, I, 11 ss. con nota di R. Villani, *A "piccoli passi" verso il traguardo dell'attribuzione del cognome materno ai figli. Ovvero quando l'inerzia del legislatore suggerisce la ricerca di soluzioni alternative*. Cfr, altresì, G. Ferrando, *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Fam. dir*., 2009, 1054 ss.; G. Grisi, *cit*., 671 ss..

Il richiamo alle fonti sovranazionali può, però, avere una ulteriore e interessante valenza, in relazione ad un possibile intervento in materia da parte del giudice ordinario. Se è, infatti, vero che questi, sulla base delle condivisibili indicazioni della Consulta, non può disapplicare la legge ove la ritenga in contrasto col diritto convenzionale internazionale (essendosi la Corte al riguardo attribuitasi in esclusiva tale forma di controllo), è assolutamente certo che può procedere a tale disapplicazione nel caso di difformità tra il diritto interno e il diritto europeo-comunitario. Di conseguenza, nella nostra materia, facendo applicazione della Carta di Nizza che tutela l'identità personale e garantisce la parità di trattamento tra uomo e donna, potrebbe, ovviamente se richiesto, ritenere legittima la richiesta di una coppia di attribuire al figlio il doppio cognome o meglio illegittimo il rifiuto dell'Ufficiale dello stato civile a provvedere in tal senso o ancora la semplice attribuzione da parte sua, in presenza di quella richiesta da parte dei genitori, del solo cognome paterno[15].

Naturalmente pronunce di questo tipo avrebbero valore esclusivamente per il singolo caso sottoposto all'attenzione del giudicante e non intaccherebbero di per sé la cosiddetta norma di sistema che regola la materia; sarebbero, però, altamente significative, specie in funzione di una loro possibile diffusione. Al riguardo va rilevato che specie negli ultimi anni è possibile registrare in giurisprudenza qualche tentativo in tale direzione; si tratta, invero, nella massima parte da casi, di ipotesi nelle quali il doppio cognome viene ritenuto legittimo dal momento che vengono in gioco particolari questioni connesse al luogo di nascita e di registrazione del figlio oppure a quello della sua abituale dimora, luoghi in tali fattispecie esterni al nostro Paese, cosicché si impone, ad esempio, il rispetto in materia delle regole europee di tutela della libertà di circolazione delle persone e del divieto di discriminazioni effettuate in base alla nazionalità. Al di là dei singoli contesti, è comunque importante che in sede di controllo da parte del giudice della legittimità della richiesta da parte dei genitori di attribuzione al figlio cittadino italiano del doppio cognome, la decisione favorevole sia stata fondata proprio sul richiamo alle norme comunitarie, ai diritti inviolabili della persona e alle convenzioni internazionali[16].

Pur essendo, quindi, consentito, l'intervento del singolo giudice, stante la sua efficacia, non è ovviamente risolutivo del problema in esame. Ben più pregnante sarebbe una auspicabile pronuncia della Corte costituzionale e soprattutto una nuova normativa.

---

[15] Cfr. G. Grisi, *cit.*, specie 680 ss., il quale rileva che il giudice, interpellato dalla parte interessata ad ottenere un provvedimento, in mancanza di una norma che regola la materia, deve contribuire attraverso una indagine sistematica a ricercare la regola da applicare nel caso concreto e deve quindi provvedere individuando «una soluzione coerente con le indicazioni - nitide (e, a seguito del Trattato di Lisbona, vieppiù eloquenti) e certamente vincolanti - provenienti dalla Costituzione e dal contesto normativo sovranazionale».

[16] Da ultimo, v. App. Brescia 16 marzo 2012.

3.- In sede legislativa, pur in presenza di un movimento di riforma della filiazione, per quanto riguarda la materia del cognome del figlio legittimo, è agevole constatare come l'immobilismo regni sovrano.

Invero negli ultimi decenni sono state avanzate molteplici proposte di modifica della vigente legislazione. Tra il 2006 e il 2008 l'approvazione di una nuova disciplina sembrava matura e però successivamente la materia è stata dalla classe politica sostanzialmente dimenticata o non valutata meritevole di intervento. Vari disegni di legge sono stati ripresentati anche nella XVI legislatura e discussi presso le Commissioni Giustizia della Camera e del Senato in sede referente, senza però esito alcuno[17].

Quanto al loro contenuto[18] - schematizzando al massimo - può dirsi che si distinguono quelle proposte che riconoscono ai genitori un ampio grado di autonomia e rimettono loro la scelta del cognome (unico o doppio) dei figli, da quelle che viceversa, limitando tale autonomia, prevedono senz'altro il sistema del doppio cognome. Cosicché nel primo caso i genitori potrebbero, discrezionalmente, attribuire al figlio il solo cognome paterno o il solo quello materno o anche un doppio cognome, tratto nell'ordine preferito, da quello di entrambi genitori; mentre nel secondo caso l'ordinamento darebbe una indicazione vincolante a favore del doppio cognome, prevedendosi poi in alcune proposte che il primo dovrebbe essere quello del padre con facoltà, peraltro, dei genitori di sovvertire tale ordine e in altre che l'ordine sia rimesso alle preferenze dei genitori con la previsione per il caso di disaccordo del criterio legale del sorteggio.

Ci si è interrogati, naturalmente, sulle ragioni di questo perdurante, quasi ostinato, silenzio del legislatore italiano in ordine ad un problema, quello del cognome del figlio legittimo, che vede schierate dottrina e giurisprudenza a favore di una riforma che adegui la disciplina nel rispetto dei precetti costituzionali, europei e internazionali e che oltretutto non si presenta particolarmente complessa né onerosa sotto il profilo economico.

Da alcuni si fa ancora riferimento, per giustificare l'attribuzione ai figli del solo patronimico, al valore costituzionale dell'unità della famiglia, senza però rendersi conto come la soluzione del doppio cognome, realizzando anche la parità di trattamento tra i genitori, esalti e testimoni molto efficacemente la ricorrenza di una famiglia unita e coesa. Altri si richiama alla forza della tradizione, al risalente e ormai consolidato, anche in ambito sociale, modo di affrontare o concepire la questione, come se la ricorrenza anche radicata di una consuetudine debba ritenersi un ostacolo insormontabile per una semplice riforma attuativa di valori fondamentali. Probabilmente la ragione del mancato intervento va colta nella scarsa sensibilità che la maggior parte della classe politica dimostra negli anni più recenti verso le tematiche della piena tutela dei diritti della persona, assunte di relativa o poca importanza sul piano sociale.

---

[17] E, così, ad esempio, C.1699, C.1053, C.960, C.36, C.2682, C.1712, nonché S.86 e S.130 (queste ultime due proposte risultano il 21 marzo 2012 in corso di esame in Commissione).

[18] Per un quadro ragionato dei progetti di legge proposti in materia nelle ultime tre legislature, v. A. O .Cozzi, *cit*., 461 ss..

In realtà, da ultimo - ci si riferisce al D.P.R. del 13 marzo 2012 n. 54[19]- si è realizzata in materia una parziale modifica normativa. Col citato decreto, infatti, sono state abrogati gli artt. 84-88 e modificati gli artt. 89-92 del D.P.R. n. 396 del 2000 in materia di stato civile[20] che attribuivano al Ministro degli interni la competenza ad emanare il decreto di concessione di modifica del nome e del cognome e tale competenza è stata attribuita in sede locale al Prefetto, cosicché risulta più agevole ottenere l'aggiunta al proprio di un altro cognome. Al riguardo va rilevato che negli ultimi anni sono considerevolmente aumentate le domande per conseguire attraverso tali procedure il doppio cognome (sono oggi circa 2000 l'anno), domande che ora vengono accolte o soddisfatte senza particolari ostacoli, anche solo giustificando la richiesta col desiderio della persona di testimoniare anche attraverso il cognome il legame affettivo con la madre.

A fronte, però, di questa positiva modifica legislativa, di per sé peraltro non risolutiva del problema, avuto riguardo al limitato impatto che è destinata ad avere in ambito sociale, occorre registrare in negativo che nella riforma della filiazione (L. 10 dicembre 2012 n.219)[21] non ricorre alcuna disposizione né in materia di cognome del figlio legittimo, o meglio "nato nel matrimonio", né in tema di cognome del figlio naturale, o meglio "nato fuori del matrimonio"[22].

La riforma detta numerose importanti regole, finalmente unificando lo stato giuridico della filiazione e prevedendo uguali diritti e doveri per tutti i figli (e quindi per tutti i genitori) con l'eliminazione di qualsiasi discriminazione. E però, in modo incoerente, non applica direttamente tali principi in materia di cognome, né delega sul punto il Governo, se non del tutto genericamente, nella misura in cui, all'art. 5, autorizza l'emanazione di un regolamento che apporti "le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile" di cui al D.P.R n. 396 del 2000 già ricordato[23]. Sarebbe stato opportuno l'inserimento,

---

[19] In G.U. 10 maggio 2012.

[20] Sul D.P.R. 396 v., da ultimo, il commento di E. Bolondi, in *Comm. cod. civ*. diretto da E. Gabrielli, *Della famiglia*, *Leggi collegate*, (a cura di) L. Balestra, Torino, 2010, 849 ss., specie 957 ss..

[21] La legge 219 - avente un titolo ("Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali") non corrispondente al suo contenuto -, è stata pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 2012 ed è entrata in vigore l'1 gennaio 2013.

Per un articolato esame della proposta di riforma v. T. Auletta, *Prospettive di unificazione dello status di filiazione*, in *Fam. dir*., 2007, 1064 ss.

[22] T. Auletta, *cit.*, 1070 osserva che tale mancanza è dovuta essenzialmente alla circostanza che al tempo della predisposizione del testo della riforma erano già pendenti in Parlamento numerosi progetti tendenti a modificare la disciplina del cognome, progetti peraltro dal vario contenuto e dall'esito incerto, cosicchè si preferì non impegnare sul tema la riforma della filiazione.

Invero il testo approvato dalla Camera nel 2011 conteneva al quarto comma dell'art. 1 una parziale e poco significativa modifica dell'art. 262 del codice civile in materia di cognome del figlio naturale (su cui v. *infra* par. 4), ma nella versione da ultimo approvata dal Senato tale comma è stato eliminato.

[23] In effetti, il secondo comma dell'art. 5 innova parzialmente l'art. 35 del D.P.R. n. 396, ma si tratta di una riformulazione di una disposizione in materia di nome (prenome), non attinente quindi direttamente alla questione del cognome della persona. In tema cfr. G. Di Rosa, *Attribuzione del prenome e dignità della persona*, in *Fam. pers. suc*., 2009, 101 ss.

quantomeno tra le materie oggetto della delega al Governo, di una disposizione diretta a prevedere l'emanazione di una normativa unitaria sul cognome dei figli (fatti salvi i particolari casi in cui ciò non sia materialmente possibile), fondata sui principi del doppio cognome nonché dello stesso cognome per tutti i figli, in quanto unica soluzione pienamente rispettosa dei principi e valori primari dell'ordinamento. In mancanza di tale intervento, si tratta di verificare se la disciplina della filiazione di cui alla riforma, articolata con i decreti legislativi attuativi, sia tale da legittimare modifiche dell'ordinamento dello stato civile in tema di cognome attuative dei relativi principi.

4.- Venendo ora a trattare del cognome del figlio naturale, è agevole intanto constatare come, a differenza di quanto accade per il figlio legittimo, in questa materia ricorre una precisa disposizione - destinata peraltro col progressivo diffondersi delle famiglie di fatto ad avere una sempre maggiore rilevanza in ambito sociale - costituita dall'art. 262 c. c. Disposizione questa che, come è ben noto, distingue l'ipotesi in cui il riconoscimento del figlio avvenga contemporaneamente da parte dei genitori, nel qual caso prevede l'attribuzione del solo cognome paterno, dall'ipotesi in cui tale riconoscimento sia effettuato da un solo genitore o anche da entrambi ma in tempi diversi, nel qual caso il figlio assume il cognome del primo o dell'unico genitore che lo ha riconosciuto. In queste ultime ipotesi, poi, ove il figlio abbia già acquisito il cognome della madre, si prevede che il successivo riconoscimento da parte del padre possa comportare l'aggiunta del cognome paterno o la sostituzione del cognome materno col patronimico.

L'art. 262 appare senza alcun dubbio interamente disegnato nella logica tradizionale del favore per l'attribuzione al figlio (anche naturale) del cognome paterno. In caso di riconoscimento contemporaneo si dispone, infatti, espressamente che il figlio acquisisca il solo cognome paterno, mentre nel caso di riconoscimento successivo da parte del padre, in ipotesi a distanza anche di molti anni da quello della madre, senza tener conto della circostanza che il cognome materno era già divenuto autonomo segno distintivo dell'identità personale del figlio, addirittura prevede la possibilità della sua sostituzione con quello paterno.

In effetti con riferimento a quest'ultimo profilo va registrato un intervento della Corte costituzionale che nel 1996 ha affermato il diritto del figlio a mantenere il cognome originariamente o precedentemente attribuitogli; cosicchè si è ormai formato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, proprio a tutela dell'identità personale del figlio che ha il cognome della madre in quanto per prima lo ha riconosciuto, il successivo riconoscimento del padre di regola comporta al massimo l'aggiunta di un nuovo cognome e non certo la sostituzione[24].

[24] Cfr., ad esempio, Cass. 29 maggio 2009 n. 12670 in *Fam. dir*., 2010, 235 ss. con nota di A. Vesto, *Cognome del figlio naturale: declino del patronimico e ascesa dell'identità personale del minore* e Trib. min. Milano 10 gennaio 2011, in *Nuova giur. civ. comm*., 2011, I, 676 ss. con nota di R. Villani, *L'attribuzione del doppio cognome ai figli (naturali, nel caso di specie, ma, in realtà, anche legittimi), quale strumento per salvaguardare la relazione tra i nati ed i rami familiari di ciascun genitore?*, che in caso di minore età del figlio,

Al di là, però, di questa vicenda, rimane incontestabile che l'art. 262, imponendo il patronimico, contiene disposizioni lesive sia del diritto del figlio naturale a vedere riconosciuta la sua identità personale sotto il profilo della discendenza biologica e, quindi, del suo diritto ad un cognome che testimoni il legame di sangue con entrambi i genitori, sia del principio di parità di trattamento tra uomo e donna, nella specie tra il padre e la madre.

Nel tentativo di superare tale assetto normativo, contrastante con i principi dell'ordinamento, anche in questa materia, come in quella relativa ai figli legittimi, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi ed anche qui, nella specie con una ordinanza del 2007, la n. 145, dopo aver sottolineato l'evidente illegittimità costituzionale della previsione, non ha accolto la relativa questione assumendo sostanzialmente che una eventuale declaratoria di incostituzionalità avrebbe creato una situazione di incertezza e che spetta, invece, esclusivamente al legislatore, tra le varie opzioni astrattamente delineabili al riguardo, operare la scelta[25].

Come si è già rilevato con riferimento al cognome dei figli nati dentro il matrimonio, la Consulta anche in questo caso è apparsa eccessivamente prudente, essendo agevole notare come un suo pronunciamento avrebbe proprio indotto il legislatore a dettare prontamente una nuova e più corretta regolamentazione della materia. Per il resto ed in prospettiva futura potrebbero anche per la materia del cognome dei figli nati fuori del matrimonio prospettarsi considerazioni non dissimili da quelle condotte in precedenza per il cognome del figlio legittimo e cioè che la sempre più pregnante rilevanza delle fonti europee ed internazionali lascia aperta la possibilità su basi rinnovate di un ulteriore e più significativo intervento in materia da parte della stessa Corte costituzionale o anche da parte di giudici ordinari con pronunce, aventi efficacia limitata al caso sottoposto alla loro attenzione, di disapplicazione del diritto codicistico in quanto contrastante con regole e principi del diritto europeo-comunitario.

Occorre, piuttosto, rilevare, con specifico riferimento alla questione di legittimità dell'art. 262 del codice civile, come in relazione a questa materia abbiano ancor meno pregio le preoccupazioni che ispirano la conservazione del patronimico per i figli legittimi. Il cognome del figlio naturale può, infatti, da sempre anche non essere quello del padre e quindi non ricorrono particolari tradizioni da difendere o conservare. L'unica reale motivazione che forse giustifica il dettato codicistico è quella costituita dal rispetto della parità di trattamento tra i figli, nel senso che sino a quando non si supera la regola dell'attribuzione al figlio legittimo del cognome pa-

---

alla luce dei poteri attribuiti dal terzo comma dell'art. 262 al giudice ("decide circa l'assunzione del cognome del padre"), hanno affermato, proprio sotto il profilo della tutela dell'identità personale del minore che ha il cognome della madre in quanto per prima lo ha riconosciuto, il diritto del figlio a conservare tale cognome, eventualmente solo aggiungendo e non sostituendo ad esso il cognome del padre, che ha riconosciuto il figlio successivamente. Da ultimo, v., altresì, Cass. 15 dicembre 2011 n.27069, in *Fam. dir*., 2012, 133 ss. con nota di V. Carbone, *Conflitto sul cognome del minore che vive con la madre tra il patronimico e il doppio cognome*, e in *Fam. pers. suc*., 2012, 179 ss. con nota di F. R. Fantetti, *Nessuna automaticità o privilegio al patronimico*.

[25] Cfr. A. Beccu, *Il cognome del figlio naturale dinanzi alla Corte Costituzionale, fra istanze di eguaglianza e prospettive di riforma*, in *Fam. pers. suc*., 2008, 107 ss..

terno, non appare congruo adottare una regola diversa per il figlio naturale riconosciuto contemporaneamente dai genitori. Una volta, però, come si auspica, adottato per i primi, ed anzi per tutti i figli, il sistema del doppio cognome, tale soluzione varrebbe ovviamente anche per i figli naturali.

Analizzando, infatti, le proposte di legge pendenti in Parlamento in materia di cognome, si constata come si prefigurino per i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti contemporaneamente dai genitori le stesse regole che per i figli nati dentro il matrimonio e cioè l'adozione del doppio cognome, desunto in parte da quello paterno in parte da quello materno con la libertà per i genitori di indicarne l'ordine.

Se, però, si va in ultimo a verificare non tanto il contenuto dei progetti di legge sul cognome, bensì il disposto della legge n.219 del 2012 di riforma dell'intera materia della filiazione, non si può che rimanere interdetti. Come si è infatti già accennato, il legislatore della riforma non si preoccupa di introdurre alcuna modifica nel testo dell'art. 262 del codice, che rimarrebbe quindi inalterato nella sua previsione di attribuzione al figlio naturale (o nato fuori del matrimonio) del solo patronimico in caso di riconoscimento contemporaneo da parte dei genitori[26]. L'art. 262 viene anzi espressamente richiamato dalla nuova legge nella lettera d) del secondo comma dell'art. 1, che sostituisce il quarto comma dell'art. 250 del codice, stabilendo che con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante per il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, il giudice, tra l'altro, assume i provvedimenti opportuni per il cognome del minore, appunto, ai sensi dell'articolo 262.

In conclusione: appare invero ben strano, frutto di limitata sensibilità sociale, pretermettere, nell'ambito di una condivisibile riforma della filiazione, ispirata al principio della piena attuazione di valori primari dell'ordinamento, nuove regole in materia di cognome dei figli che, uniformando tendenzialmente il diritto italiano a quello degli altri Paesi europei, garantiscano il fondamentale diritto del figlio a vedere riconosciuta nell'ambito della sua identità personale la discendenza da entrambi i genitori, realizzando al tempo stesso la parità di trattamento tra uomo e donna. Occorre, quindi, che la classe politica o, comunque, quella parte di essa sensibile alle istanze sociali e alla tutela dei diritti della persona, si faccia promotrice di iniziative tese a riprendere nella XVII legislatura le proposte di legge sul doppio cognome dei figli per coordinarle con la riforma della filiazione, approvando disposizioni atte a dare in materia una risposta di civiltà.

---

[26] Nel testo approvato nel 2011 dalla Camera, come si è già rilevato, risultava una parziale modifica del secondo comma, in quanto, aderendo a consolidati orientamenti giurisprudenziali, si disponeva, per l'ipotesi di riconoscimento da parte del padre successivo a quello della madre, che il cognome paterno potesse essere aggiunto (e non anche sostituito) a quello materno già acquisito dal figlio. Questa previsione non è però più contenuta nel testo modificato dal Senato il 16 maggio 2012, poi approvato definitivamente. Si trattava, comunque, di una modifica di per sé positiva, anche se ovviamente non risolutiva in alcun modo del problema.